

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4610

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(DINI)

di concerto col Ministro dell'interno

(BIANCO)

col Ministro della giustizia

(FASSINO)

col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

(VISCO)

**col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e del commercio con l'estero**

(LETTA)

e col Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

(ZECCHINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MAGGIO 2000

Ratifica ed esecuzione del Trattato generale di amicizia e
cooperazione privilegiate tra la Repubblica italiana e la
Repubblica argentina, fatto a Buenos Aires il 6 aprile 1998,
con due Protocolli, fatti a Roma il 29 marzo 1999

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnico-normativa.	»	6
Relazione tecnica	»	7
Disegno di legge.	»	10
Testo del Trattato, con due Protocolli	»	13

ONOREVOLI SENATORI. - Con la dichiarazione congiunta firmata il 3 dicembre del 1997 a Bologna - in occasione della visita ufficiale in Italia del presidente Menem - dal Presidente del Consiglio dei ministri italiano, onorevole Romano Prodi, e dal Presidente della Repubblica argentina, si faceva stato dei profondi cambiamenti intervenuti negli ultimi anni nei due Paesi e nella situazione internazionale. Veniva così rilevata la necessità di aggiornare le importanti relazioni tra Italia e Argentina disciplinate dal «Trattato per la creazione di una relazione associativa particolare» del 1987, dotandole di nuovi strumenti di collaborazione anche in virtù degli speciali vincoli storici tra i due Paesi.

L'opportunità di evidenziare la natura privilegiata delle relazioni tra Italia ed Argentina è stata confermata nel mese di febbraio 1998, quando - in occasione della sua visita a Buenos Aires - il Ministro degli affari esteri italiano, onorevole Lamberto Dini, concordò con il Ministro delle relazioni estere, commercio internazionale e culto della Repubblica argentina, Guido Di Tella, di procedere rapidamente alla predisposizione di un nuovo Accordo chiamato «Trattato generale di amicizia e cooperazione privilegiate».

A tale scopo si è riunito a Roma, alla fine del successivo mese di marzo, un gruppo di lavoro ad alto livello - co-presieduto dal Segretario generale del Ministero degli affari esteri italiano, ambasciatore Vattani, e dal Segretario per le relazioni economiche internazionali del Ministero delle relazioni estere argentino, ambasciatore Campbell - che ha elaborato il nuovo Trattato firmato il 6 aprile 1998 a Buenos Aires dai presidenti Menem e Prodi, nel corso della visita di quest'ultimo.

Il Trattato generale risponde alla necessità di aggiornare le importanti relazioni fra i due Paesi, dotandole di nuovi strumenti di collaborazione: a tale fine prevede nei suoi articoli 1 e 2 un Protocollo aggiuntivo per regolare - disciplinandone funzionamento, formato ed agenda - l'istituzionalizzazione di un meccanismo di consultazioni politiche ordinarie e straordinarie ad alto livello, con l'obiettivo di sviluppare la collaborazione nelle materie bilaterali, regionali e multilaterali di comune interesse.

Tale meccanismo è inteso a favorire lo scambio di informazioni tra i due Paesi sulle rispettive iniziative in campo internazionale, l'armonizzazione delle loro posizioni nei Fori internazionali, anche per quel che concerne le candidature nelle Organizzazioni internazionali, l'ulteriore coordinamento nel settore degli interventi umanitari e delle operazioni di mantenimento della pace nel quadro delle Nazioni unite, il rafforzamento della collaborazione nella lotta al narcotraffico e ai crimini connessi, la conoscenza delle rispettive esperienze di integrazione regionale e di riforme istituzionali. In esso si esprime altresì l'impegno dei due Paesi a favorire anche il dialogo tra i vari settori delle loro rispettive società, anche mediante la creazione di un Foro permanente di dialogo.

Gli articoli 3, 4 e 5 sono dedicati al rafforzamento della cooperazione economica bilaterale mediante azioni finalizzate a coinvolgere il settore privato dei due Stati. L'articolo 4, in particolare, prevede la realizzazione di un Programma economico della durata di tre anni, che definisca le condizioni per gli investimenti e per progetti di cooperazione economica. All'articolo 5, infine, viene dato particolare rilievo all'attività delle piccole e medie imprese, nonché alla garanzia

della loro competitività nel rapporto bilaterale. Lo stesso articolo impegna le Parti a favorire il trasferimento di tecnologia e le attività di formazione, nonché agevolare l'accesso dei prodotti dell'una al mercato dell'altra.

Il Trattato prevede anche una serie di iniziative nei settori culturale, scientifico, tecnologico e di cooperazione allo sviluppo. In materia di cooperazione tecnica, il Trattato in questione - richiamando comunque i limiti dati dalla disponibilità di risorse e dalle regolamentazioni finanziarie internazionali - prevede il potenziamento dei progetti già realizzati con l'obiettivo di riconvertirli in Centri di alta tecnologia in settori specifici. Si favorirà, inoltre, la realizzazione di progetti in settori collegati allo sviluppo economico e sociale (articolo 6).

In campo culturale, il Trattato generale di amicizia e cooperazione privilegiate indica le linee per una strategia più moderna e lungimirante (articolo 7). Esso prevede infatti, tra l'altro, azioni congiunte - con il pieno coinvolgimento della collettività italiana - in materia di insegnamento delle rispettive lingue, scambio di manifestazioni culturali, conservazione e valorizzazione dei rispettivi patrimoni artistici, collaborazione per la preparazione di progetti di partenariato nei settori summenzionati, utilizzando anche le possibilità offerte nelle sedi multilaterali. In proposito, non è stato realizzato un apposito Protocollo esecutivo che individuasse le attività da realizzare in questo contesto, ivi inclusa la cooperazione nel campo della ricerca e della formazione scientifica, poiché in data 6 aprile 1998 è stato firmato un ampio e innovativo Accordo culturale tra i due Paesi, anch'esso in corso di approvazione da parte dei due rami del Parlamento.

Il Trattato generale di amicizia e cooperazione privilegiate, infine, rimarca anche l'importante ruolo che la collettività italiana in Argentina continua a svolgere nello sviluppo delle relazioni bilaterali e mira a favorire tutte le iniziative intese a mantenerne la

identità culturale, nel rispetto della già piena integrazione nella società argentina, incoraggiando in particolare un sempre maggiore coinvolgimento delle giovani generazioni in questo processo.

In applicazione di quanto stabilito dagli articoli 1 e 2 del Trattato generale di amicizia e cooperazione privilegiate, il Protocollo aggiuntivo è stato negoziato fra le Parti ed è stato sottoscritto a Roma il 29 marzo 1999 dai Ministri degli affari esteri d'Italia ed Argentina Dini e Di Tella, alla presenza dei presidenti D'Alema e Menem.

Il Protocollo aggiuntivo prevede che le riunioni ordinarie si terranno almeno ogni due anni (articoli 1 e 2), alternativamente in Italia ed in Argentina, e saranno presiedute dal Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica italiana e dal Presidente della Repubblica argentina, o dai rispettivi Ministri degli affari esteri (articolo 3). Esso indica altresì le modalità di formulazione e di presentazione dell'agenda delle riunioni (articolo 4), e prevede la possibilità di organizzare, in aggiunta alle consultazioni politiche ad alto livello, incontri di esperti o gruppi di lavoro speciali per esaminare questioni di comune interesse (articolo 6). È stato stabilito che esso entrerà in vigore alla stessa data del Trattato.

Gli unici oneri finanziari che l'applicazione del Protocollo comporta si riferiscono a spese di missione per la partecipazione della delegazione italiana (per le riunioni che si svolgeranno lontano da Roma), o ad eventuali spese di ospitalità alla delegazione argentina (per quelle che si terranno in Italia), e potranno trovare copertura negli ordinari capitoli di bilancio destinati a tale scopo.

Nella stessa data del 29 marzo 1999, a completamento di quanto disposto nel Trattato generale di amicizia e cooperazione privilegiate, all'articolo 4, con l'intento di rilanciare la collaborazione economica italo-argentina su basi più aderenti alle nuove realtà di mercato ed al mutato scenario internazio-

nale, è stato firmato anche il Protocollo esecutivo per l'istituzione di un Programma economico triennale. In particolare, questo Protocollo definisce i settori prioritari, i meccanismi e i programmi idonei ad ampliare la collaborazione economica, finanziaria e commerciale secondo quanto stabilito dal suddetto Trattato, attribuendo particolare importanza agli strumenti finanziari a medio e lungo termine ed agli accordi tra organizzazioni economiche dei rispettivi Paesi, intesi a favorire lo sviluppo di progetti comuni ed iniziative congiunte (articolo 1).

Le Parti realizzeranno molteplici attività congiunte, mirate a favorire reciproci investimenti. Particolare enfasi è data all'istituzione di imprese miste, alla collaborazione soprattutto nel campo delle piccole e medie imprese, nonché al trasferimento di tecnologie e *know-how* (articolo 3).

Al fine di espandere i rapporti economici e promuovere gli scambi commerciali, i due Paesi si impegnano ad appoggiare le attività di promozione economica e commerciale, incentivando anche la conclusione di accordi

tra i rispettivi organismi economici citati nel Protocollo, a facilitare le intese tra piccole e medie imprese italiane ed argentine e a favorire la costituzione in Argentina di consorzi all'esportazione (articoli 5 e 6).

Sono inoltre previste una serie di attività di cooperazione tecnica intese a sostenere il processo di ammodernamento delle strutture gestionali e di commercializzazione del settore privato argentino tra cui anche l'organizzazione e finanziamento di borse di studio, corsi, seminari e missioni di studio (articolo 7).

Per dare impulso all'attuazione del Protocollo e vigilarne l'esecuzione, l'articolo 8 istituisce una Commissione economica bilaterale, che fungerà, anche con il sostegno di gruppi di lavoro, da collegamento con le istanze e le esigenze del settore privato. Essa si riunirà con frequenza annuale, alternativamente a Roma e a Buenos Aires.

L'entrata in vigore del Protocollo esecutivo comporta oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato per le attività descritte nell'allegata nota tecnica.

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

Il Trattato generale di amicizia e cooperazione privilegiate tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, è nato - come si è detto nella relazione illustrativa - dalla necessità di aggiornare alle mutate condizioni politiche ed economiche il precedente «Trattato per la creazione di una relazione associativa particolare» tra Italia e Argentina, firmato il 10 dicembre 1987, la cui ratifica è stata autorizzata ai sensi della legge 15 febbraio 1989, n. 55. Il Trattato generale di amicizia rappresenta una nuova cornice giuridica che interviene ad operare negli stessi ambiti del precedente Accordo, al quale si sostituisce. Il Trattato in questione e i relativi Protocolli non incidono, modificandoli, su leggi o regolamenti vigenti e non richiedono, oltre all'autorizzazione presidenziale alla ratifica ed all'ordine di esecuzione, norme di adeguamento all'ordinamento interno.

Le disposizioni contenute nel Trattato generale di amicizia e cooperazione privilegiate, e nei Protocolli successivi, risultano essere compatibili con l'ordinamento comunitario.

Il Trattato generale di amicizia e cooperazione privilegiate è un Accordo-quadro che propone delle linee guida per i rapporti bilaterali tra Italia e Argentina nei vari settori di principale interesse. La sua attuazione pratica nelle diverse aree si concretizza attraverso appositi Protocolli.

Il Trattato, pertanto, non prevede attività specifiche per le quali siano previste spese. Il Protocollo aggiuntivo, all'articolo 1, prevede la costituzione, con atto amministrativo, di un meccanismo istituzionalizzato di consultazioni politiche ad alto livello mediante la celebrazione di riunioni regolari o di carattere straordinario, i cui compiti e la cui composizione sono già stati dettagliati nelle relative note illustrativa e tecnica, che si riunirà con frequenza annuale, alternativamente a Roma e a Buenos Aires. Saranno quindi organizzate missioni di funzionari del Ministero degli affari esteri, della direzione generale competente per materia, per la parte italiana, e di funzionari competenti del Ministero delle relazioni estere, commercio internazionale e culto, per la parte argentina, sulla base della suddetta alternanza.

RELAZIONE TECNICA

L'attuazione del Trattato generale di amicizia e cooperazione privilegiate tra l'Italia e l'Argentina, nonchè dei relativi Protocolli aggiuntivo ed esecutivo firmati a Roma il 29 marzo 1999, comportano le sottoindicate spese in relazione alle disposizioni dei seguenti articoli.

Trattato generale, articolo 1 e Protocollo aggiuntivo, articolo 1: viene prevista la partecipazione dei funzionari italiani alle riunioni consultive politiche che avranno luogo ogni due anni alternativamente a Buenos Aires ed a Roma.

Nella ipotesi dell'invio a Buenos Aires di n. 13 funzionari per un periodo di quattro giorni, dei quali due per il viaggio, la relativa spesa viene così quantificata:

Spese di missione:

pernottamento (lire 200.000 al giorno x 13 persone x 2 giorni) L. 5.200.000

diaria giornaliera per ciascun funzionario dollari USA 152, al cambio di lire 1.800 = lire 274.000, cui si aggiungono lire 82.000 pari al 30 per cento, quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo di lire 356.000 viene ridotto di lire 91.000, corrispondente ad un terzo della diaria (lire 265.000 + 80.000, quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed IR-PEF, ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, e 23 dicembre 1996, n. 662 = lire 345.000 x 13 persone x 4 giorni) » 17.940.000

Spese di viaggio:

biglietto aereo andata-ritorno Roma-Buenos Aires (lire 5.700.000 x 13 persone = lire 74.100.000 + lire 3.705.000 quale maggiorazione del 5 per cento) » 77.805.000

Totale onere (articolo 1 - Trattato e Protocollo aggiuntivo) L. 100.945.000

Trattato generale, articolo 5 e Protocollo esecutivo, articolo 7: sono previste iniziative intese al miglioramento della competitività delle piccole e medie imprese; a tal fine viene indicato il ricorso al finanziamento privato.

Per quanto attiene, invece, alle attività di formazione per le quali si richiede l'intervento del bilancio nazionale, si fa presente che la realizzazione di dette attività viene rinviata all'articolo 7 del Protocollo esecutivo.

Per tali finalità ed in particolare per l'organizzazione di corsi, seminari, missioni di studio e la concessione di borse di studio ed attività formative di tecnici argentini in imprese nazionali ovvero invio di tecnici italiani in Argentina, si provvede in parte mediante gli Accordi di programma delle Regioni interessate che prevedono finanziamenti per tali iniziative, e, principalmente mediante il sostegno dei fondi stanziati a tale scopo dal Programma promozionale dell'Istituto per il commercio con l'estero (ICE), i cui stanziamenti sono iscritti al capitolo 1611 dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero e prevedono interventi per corsi di formazione e di ricerca per giovani imprenditori e ricercatori in Italia, borse di studio e collaborazioni in materia economica presso Università italiane.

Trattato generale, articolo 6: sono previste, inoltre, iniziative in materia scientifica, tecnica e di cooperazione allo sviluppo economico e sociale, quale continuità dei progetti realizzati nel quadro dell'Accordo di cooperazione tecnica, firmato a Roma il 30 settembre 1986, nel limite delle risorse disponibili.

A tale riguardo, si fa presente che dette attività vengono assicurate dal Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, incaricato della esecuzione dei relativi progetti e della stipula di specifici Protocolli secondo l'articolo 3 del menzionato Accordo di cooperazione tecnica.

Trattato generale, articolo 7: relativamente alla realizzazione di attività culturali, viene previsto il rinvio ai Protocolli culturali da stipulare, ovvero già in vigore per la individuazione degli specifici settori di intervento.

Peraltro, le attività di ricerca e di formazione scientifica previste anche dall'articolo 7 del Protocollo esecutivo, sono state indicate al precedente articolo 5 del Trattato generale.

Protocollo esecutivo, articolo 5: al fine di incrementare le attività di promozione economica e commerciale nonché la competitività delle imprese, si fa presente che le iniziative previste per le fiere, esposizioni, missioni imprenditoriali, incontri, convegni settoriali, ricerche, studi di mercato e banche dati, sono a carico delle imprese privatistiche interessate.

Trattato generale, articolo 9 e Protocollo esecutivo, articolo 8: sono previste due riunioni una per l'esame dei programmi operativi del Trattato ed una riguardante la Commissione economica bilaterale per l'attuazione delle attività indicate nel Protocollo, che si terranno alternativamente a Buenos Aires e Roma.

A tal fine, nella ipotesi dell'invio nella indicata città di sei funzionari, per la durata di quattro giorni, dei quali due di viaggio e tenuto conto del calcolo indicato al precedente articolo 1 del Trattato e Protocollo aggiuntivo, la relativa spesa è così suddivisa:

Spese di missione:

pernottamento (lire 200.000 x 6 persone x 2 giorni)	L.	2.400.000
diaria giornaliera (lire 345.000 x 6 persone x 4 giorni)	»	8.280.000

Spese di viaggio:

biglietto aereo andata-ritorno Roma Buenos Aires (lire 5.700.000 x 6 persone = lire 34.200.000 + lire 1.710.000, quale maggiorazione del 5 per cento)	»	35.910.000
---	---	------------

Totale onere (articolo 9 - Trattato e articolo 8 - Protocollo esecutivo)	L.	46.590.000
--	----	------------

Pertanto, l'onere a carico del bilancio dello Stato, a decorrere dal 2001 e per ciascuno dei bienni successivi relativamente all'importo di lire 46.590.000 (articolo 9 del Trattato e articolo 8 del Protocollo esecutivo), è da iscrivere in parti uguali nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri e del Ministero del commercio con l'estero; l'importo di lire 100.945.000 (articolo 1 del Trattato e del Protocollo aggiuntivo), da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, avrà decorrenza dal 2001 ed in ciascuno dei quadrienni successivi. Pertanto, l'onere complessivo ammonta a lire 147.535.000, in cifra tonda lire 148.000.000.

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini della attuazione dell'indicato provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato generale di amicizia e cooperazione privilegiate tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, fatto a Buenos Aires il 6 aprile 1998, con due Protocolli, fatti a Roma il 29 marzo 1999.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 del Trattato.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 148 milioni ad anni alterni a decorrere dal 2001, si provvede per l'anno 2001, mediante l'utilizzo delle proiezioni per lo stesso anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**TRATTATO GENERALE DI AMICIZIA
E
COOPERAZIONE PRIVILEGIATE
TRA
LA REPUBBLICA ITALIANA
E
LA REPUBBLICA ARGENTINA**

La Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina, di seguito denominate "le Parti",

- Vincolate storicamente dagli speciali legami di sangue e cultura esistenti tra i loro popoli;
- Ispirate ai valori comuni di libertà, democrazia, progresso sociale e rispetto dei diritti umani;
- Desiderose di rafforzare ed approfondire ulteriormente i loro speciali rapporti e di imprimere ad essi un rinnovato impulso quantitativo e qualitativo, per adattarli al nuovo contesto bilaterale e internazionale;
- Coscienti che il dialogo politico, lo sviluppo economico, i rapporti culturali ed educativi, la ricerca scientifica e tecnologica, la cooperazione nella lotta al narcotraffico e ai crimini connessi, nonché quella in materia di riduzione della domanda e di prevenzione dell'abuso di sostanze stupefacenti e la tutela ambientale creano le condizioni per assicurare ai propri popoli livelli di sanità, istruzione e lavoro che garantiscano il loro progresso sociale e che conservino per le generazioni future le risorse naturali;
- Convinte dell'esigenza di collaborare strettamente per il mantenimento della pace e della stabilità internazionali;

- Preso atto dei positivi sviluppi prodottisi negli ultimi anni nel loro quadro interno, nelle loro relazioni bilaterali e nel ruolo da esse svolto nell'ambito dei rispettivi processi di integrazione regionale, con particolare riferimento a quelli in corso nell'Unione Europea e nel Mercato Comune del Sud (Mercosur);

- Convinse della necessità di attribuire a queste realtà una nuova cornice giuridica, che aggiorni il "Trattato per la creazione di una Relazione Associativa Particolare tra Italia e Argentina", firmato a Roma il 10 dicembre 1987, e tenendo anche conto della Dichiarazione Congiunta firmata a Bologna il 3 dicembre 1997 dal Presidente del Consiglio della Repubblica Italiana e dal Presidente della Repubblica Argentina;

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Le Parti decidono di creare un meccanismo istituzionalizzato di consultazioni politiche ad alto livello, per la trattazione di questioni bilaterali e multilaterali di particolare rilevanza.

Le consultazioni - il cui funzionamento, formato e agenda verranno disciplinati da un Protocollo esecutivo del presente Trattato - saranno presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana e dal Presidente della Repubblica Argentina, o in loro vece dai Ministri degli Affari Esteri che assicureranno il coordinamento in materia.

Gli incontri avranno luogo, alternativamente, a Roma e a Buenos Aires, almeno una volta ogni due anni, senza escludere la possibilità di riunioni straordinarie, anche a margine di altri incontri internazionali.

Articolo 2

Le Parti favoriranno lo scambio di informazioni sulle rispettive iniziative in campo internazionale, l'armonizzazione delle loro posizioni nei Fori Internazionali anche per quel che concerne le candidature nelle Organizzazioni Internazionali, l'ulteriore coordinamento nel settore degli interventi umanitari e delle operazioni di mantenimento della pace nel quadro delle Nazioni Unite, il rafforzamento della cooperazione nella lotta al narcotraffico e ai crimini connessi, nonché quella in materia di riduzione della domanda e di prevenzione dell'abuso di sostanze stupefacenti, la conoscenza delle rispettive esperienze di integrazione regionale e di riforme istituzionali, nonché il dialogo tra i settori privati delle loro rispettive società.

Articolo 3

Le Parti rafforzeranno la loro cooperazione economica, nel rispetto delle intese internazionali da esse sottoscritte, mediante l'elaborazione e lo sviluppo di azioni che promuovano la attiva partecipazione dei settori privati di entrambi gli Stati.

Il meccanismo potrà essere reso operativo, in particolare, attraverso l'associazione fra imprese -- soprattutto quelle piccole e medie -- e con l'attiva partecipazione delle organizzazioni non governative, delle cooperative, delle fondazioni, delle camere di commercio e degli enti bancari e finanziari.

Articolo 4

Nello spirito dell'articolo 3, le Parti stabiliranno in un Protocollo esecutivo un Programma Economico della durata di tre anni.

In tale Protocollo saranno definite le condizioni dei finanziamenti che potranno essere concessi per gli investimenti e/o per i progetti di cooperazione economica realizzati, con partecipazione maggioritaria, dal settore imprenditoriale privato.

Le Parti, nel rispetto delle intese internazionali da esse sottoscritte, favoriranno l'ingresso nel proprio territorio dei beni necessari all'esecuzione dei progetti di cooperazione identificati nell'ambito del presente Trattato.

Articolo 5

Le Parti si impegnano a sviluppare azioni che contribuiscano a migliorare le attività e la competitività delle piccole e medie imprese di una Parte nel territorio dell'altra. Per la realizzazione di tali azioni verrà fatto ricorso a fonti di finanziamento pubbliche e/o private.

Le Parti favoriranno al tempo stesso il trasferimento di tecnologia e le attività di formazione definite nel Programma Economico.

Le Parti agevoleranno anche, nel rispetto delle intese internazionali da esse sottoscritte, l'accesso dei prodotti italiani e argentini nei rispettivi mercati.

Le Parti formuleranno programmi comprendenti progetti di sostegno all'integrazione nel mercato internazionale delle piccole e medie imprese, con particolare riguardo all'ottenimento di risorse finanziarie a medio e lungo termine, così come alle tecniche produttive volte a sviluppare le esportazioni.

Articolo 6

Le Parti favoriranno, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, una continuità di quei progetti realizzati nel quadro dell'Accordo di Cooperazione Tecnica firmato a Roma il 30 settembre 1986, che comprendevano il trasferimento di tecnologie, attrezzature e/o formazione, con il proposito di riconvertirli in Centri di alta tecnologia in settori specifici a livello nazionale e/o regionale, in modo da potenziare quanto già realizzato dalla suddetta cooperazione.

Le Parti favoriranno inoltre la realizzazione di eventuali progetti di cooperazione in settori direttamente vincolati allo sviluppo economico e sociale, in conformità con le regolamentazioni finanziarie internazionali in materia.

Articolo 7

Le Parti, sulla base degli speciali legami di sangue tra i loro popoli e nel quadro delle loro intense relazioni culturali, manifestano la volontà di rafforzare i legami tra i due Paesi, in particolare in settori quali:

- la diffusione delle rispettive lingue, anche a livello accademico;
- lo scambio di manifestazioni nei settori del cinema, del teatro, della musica e dell'arte;
- la conservazione e valorizzazione dei rispettivi patrimoni artistici;
- la collaborazione per la preparazione di progetti di partenariato nei settori summenzionati, utilizzando le possibilità offerte nelle sedi multilaterali, nonché nel quadro dei rispettivi processi di integrazione.

I Protocolli Esecutivi Culturali firmati nel quadro dell'Accordo di Cooperazione Culturale in vigore specificheranno le attività da realizzare nell'ambito dei rispettivi settori di cooperazione culturale.

Le Parti studieranno la possibilità di identificare nuove fonti di finanziamento per programmi, progetti e azioni di cooperazione culturale, secondo gli impegni stabiliti negli accordi in vigore.

Le Parti favoriranno, altresì, la cooperazione nel campo della ricerca e della formazione scientifica.

Articolo 8

Al fine di promuovere il rafforzamento dell'importante ruolo che la storica collettività italiana in Argentina continua a svolgere nello sviluppo delle relazioni bilaterali in tutti i campi, le Parti decidono di assecondare qualsiasi iniziativa suscettibile di favorirne - nel rispetto della sua piena integrazione nella società argentina - la conservazione dell'identità culturale. In tale ambito, le Parti si impegnano in particolare ad approfondire gli aspetti relativi alla sicurezza sociale, all'insegnamento della lingua italiana, all'informazione ed alle funzioni consolari. Le Parti porranno particolare attenzione nel creare le condizioni più favorevoli per promuovere un maggiore e più attivo coinvolgimento delle nuove generazioni.

Articolo 9

Il monitoraggio dell'attuazione del presente Trattato verrà svolto dai rispettivi Ministeri degli Esteri di concerto con l'Ambasciata dell'altra Parte, mediante riunioni periodiche che si svolgeranno almeno una volta all'anno.

Articolo 10


Il presente Trattato è soggetto a ratifica e entrerà in vigore 30 giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica. Esso avrà una durata indeterminata e potrà essere denunciato da ognuna delle Parti mediante notifica attraverso i canali diplomatici. La denuncia diverrà effettiva dopo sei mesi dalla data della notifica.

Fatto a Buenos Aires, il 6 Aprile, 1998, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti egualmente fede.

PER LA REPUBBLICA ARGENTINA



PER LA REPUBBLICA ITALIANA



PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
AL
TRATTATO GENERALE DI AMICIZIA
E
COOPERAZIONE PRIVILEGIATE
TRA
LA REPUBBLICA ITALIANA
E
LA REPUBBLICA ARGENTINA
DEL 6 APRILE 1998,

PER REGOLAMENTARE LE CONSULTAZIONI
POLITICHE AD ALTO LIVELLO

La Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina, di seguito denominate "le Parti",

Tenendo conto della Dichiarazione Congiunta firmata a Bologna il 3 dicembre 1997 e il Trattato Generale di Amicizia e Cooperazione Privilegiata tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina, di seguito, il Trattato, firmato a Buenos Aires il 6 aprile 1998, che stabilisce negli Articoli 1 e 2 un meccanismo istituzionalizzato di consultazioni politiche ad alto livello, il cui funzionamento deve essere regolamentato attraverso un Protocollo Aggiuntivo,

Convengono quanto segue:

Articolo 1

Il meccanismo istituzionalizzato di consultazioni politiche ad alto livello si realizzerà mediante la celebrazione di riunioni ordinarie e di carattere

straordinario. Le riunioni ordinarie avranno luogo almeno una volta ogni due anni. Le stesse saranno organizzate, per la Parte italiana, dal Ministero degli Affari Esteri e, per la Parte argentina, dal Ministero delle Relazioni Estere, Commercio Internazionale e Culto.

Articolo 2

Le riunioni ordinarie si terranno alternativamente in Italia ed Argentina, di preferenza all'inizio del secondo semestre dell'anno della riunione e con sufficiente anticipo rispetto all'inizio dei lavori dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. La data di realizzazione di dette riunioni sarà concordata attraverso le rispettive Ambasciate nel corso del primo trimestre del medesimo anno.

Articolo 3

Le consultazioni saranno presiedute dal Signor Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana e dal Signor Presidente della Repubblica Argentina, o dai rispettivi Ministri degli Affari Esteri. Parteciperanno ad esse i rispettivi Ambasciatori e altre Autorità e funzionari, di cui si ritenga opportuna la presenza in ogni caso.

Articolo 4

Unitamente allo stabilimento della data delle riunioni e sempre attraverso le rispettive Ambasciate, le Parti proporranno un progetto di agenda il cui testo finale dovrà essere disponibile nel Ministero degli Affari Esteri italiano e nel Ministero delle Relazioni Estere, Commercio Internazionale e Culto argentino con un anticipo di quindici giorni rispetto alla data di inizio della riunione. Questa disposizione non vige per le riunioni a carattere straordinario. I temi dell'agenda relativi a questioni bilaterali e multilaterali, secondo quanto indicato negli Articoli

1 e 2 del Trattato Generale di Amicizia e Cooperazione Privilegiata fra i due Paesi, saranno preparati dal Ministero degli Affari Esteri per la Parte italiana e dalle aree politiche competenti del Ministero delle Relazioni Estere, Commercio Internazionale e Culto per la Parte argentina.

Articolo 5

Quando le circostanze lo richiedano, le Parti potranno convocare riunioni straordinarie, anche in un terzo Stato, come nella Sede delle Nazioni Unite a New York durante lo svolgimento dell'Assemblea Generale.

Articolo 6

Le Parti, secondo il procedimento stabilito all'Articolo 4 del presente Protocollo, potranno organizzare, in aggiunta alle consultazioni politiche ad alto livello, incontri di esperti e gruppi di lavoro speciali per esaminare questioni di comune interesse.

Articolo 7


Il presente Protocollo entrerà in vigore alla stessa data del Trattato. Esso potrà essere denunciato da qualunque delle Parti mediante notifica attraverso i canali diplomatici. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data di notifica.

Fatto a Roma, il 29 *Marzo* 1999, in due originali, rispettivamente in italiano e in spagnolo, entrambi i testi facendo ugualmente fede.

PER LA REPUBBLICA ITALIANA



PER LA REPUBBLICA ARGENTINA



**PROTOCOLLO ESECUTIVO
DEL TRATTATO GENERALE DI AMICIZIA E COOPERAZIONE
PRIVILEGIATE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E
LA REPUBBLICA ARGENTINA DEL 6 APRILE 1998
PER L'ISTITUZIONE DI UN PROGRAMMA ECONOMICO**

La Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina, di seguito denominate "le Parti";

Considerando che il Trattato Generale di Amicizia e Cooperazione Privilegiata fra i due Paesi, sottoscritto a Buenos Aires il 6 aprile 1998 esprime la volontà di rafforzare ed approfondire le relazioni in campo politico, economico, sociale e culturale fra i due Paesi;

Coscienti che detto Trattato Generale è basato sui vincoli esistenti fra i due popoli che condividono comuni valori democratici e sono uniti sia da vincoli di sangue che di cultura;

Convinti che il "Trattato per l'Istituzione di una Relazione Associativa Particolare tra l'Italia e l'Argentina" ed il complesso degli strumenti finanziari sottoscritti successivamente allo stesso hanno facilitato la mobilitazione di mezzi di cooperazione economica, commerciale e finanziaria e la realizzazione di iniziative che hanno contribuito allo sviluppo delle relazioni economiche tra i due Paesi;

Visto che il Trattato Generale di Amicizia e Cooperazione Privilegiata dispone la creazione di un Programma Economico della durata di tre anni;

Considerando che il Trattato sopra menzionato privilegia le piccole e medie imprese come fattore dinamico di creazione di occupazione e generatore di ricchezza;

Tenuto conto dell'interesse delle Parti a sviluppare l'interscambio commerciale bilaterale ed i rapporti di collaborazione industriale, gli scambi di tecnologia e di know-how, le joint-ventures nonché gli investimenti;

Convinti che l'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina sulla Promozione e Protezione Reciproca degli Investimenti firmato a Buenos Aires il 22 maggio 1990 e la Convenzione per evitare la Doppia Imposizione in materia di Imposte sul Reddito e sul Patrimonio e per Prevenire le Evasioni Fiscali firmata a Roma il 15 novembre 1979 definiscono un quadro di sicurezza giuridica per il flusso di investimenti tra i due Paesi;

Tenendo in considerazione che la Repubblica Italiana, come Membro dell'Unione Europea, e la Repubblica Argentina, come Stato membro del Mercato Comune del Sud, si propongono di cooperare al consolidamento delle strutture regionali d'integrazione che possano servire per rafforzare i legami di cooperazione tra le rispettive regioni;

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Con il presente Protocollo Esecutivo, adottato in conformità con quanto previsto dall'Art. 4 del Trattato Generale di Amicizia e Cooperazione Privilegiate tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina firmato a Buenos Aires il 6 aprile 1998, si definiscono i meccanismi ed i programmi idonei ad ampliare la collaborazione economica, finanziaria e commerciale secondo quanto stabilito nel Trattato stesso. Ciò al fine di promuovere nei due Paesi uno sviluppo economico i cui protagonisti principali siano le imprese del settore privato, e specialmente le piccole e medie imprese.

In questo contesto le Parti attribuiscono particolare importanza agli strumenti finanziari a medio e lungo termine ed agli accordi tra le organizzazioni rappresentative dei diversi settori economici tra i due Paesi. Tali accordi e strumenti finanziari, che saranno compatibili con gli accordi internazionali vigenti e con i rispettivi vincoli di bilancio, favoriranno lo sviluppo di progetti di interesse comune e di iniziative congiunte di collaborazione tra le imprese.

ARTICOLO 2

- 1) La Parte italiana considererà con favore:
 - a) La concessione da parte delle banche italiane per il periodo 1999-2001 di finanziamenti destinati alle esportazioni di beni e servizi italiani alla Repubblica Argentina, preferibilmente per progetti del settore privato, volti a migliorare la tecnologia, ad aumentare la capacità d'esportazione ed a creare nuova occupazione.
 - b) La concessione da parte di banche italiane ad istituzioni finanziarie argentine di linee di credito di ammontare compatibile con le esistenti disponibilità, per la realizzazione di progetti, indicativamente di sviluppo agricolo, industriale, infrastrutturale e di investimenti "greenfield", da realizzare nell'ambito del presente Protocollo Esecutivo.
 - c) Il possibile rinnovo delle medesime linee di credito da parte delle banche dopo il loro esaurimento.

I crediti previsti sotto a), b) e c) potranno essere ammessi ad usufruire delle garanzie assicurative della SACE nel quadro delle vigenti disposizioni in materia.

- 2) Le Parti esamineranno di comune accordo e in occasione della Prima Riunione della Commissione Economica Bilaterale prevista dal presente Protocollo Esecutivo le possibilità e le modalità esistenti per la concessione dei finanziamenti.
- 3) La Parte argentina favorirà l'accesso al proprio mercato di beni e servizi necessari all'esecuzione dei progetti identificati nell'ambito della Commissione Economica Bilaterale.
- 4) Il trattamento tariffario e/o impositivo saranno trattati da detta Commissione in conformità con la legislazione vigente, la natura dei crediti e gli accordi bilaterali in vigore tra i due Paesi in materia di cooperazione economica.

ARTICOLO 3

Le Parti collaboreranno per facilitare la realizzazione di reciproci investimenti. A questo fine, esse daranno luogo, in conformità con le proprie legislazioni, ad attività congiunte con i seguenti scopi:

- identificazione, promozione e diffusione di opportunità d'investimento attraverso le istituzioni pubbliche e private di ciascun Paese;
- individuazione dei progetti d'interesse comune suscettibili di essere presentati alle istituzioni finanziarie multilaterali;
- stimolo ed appoggio allo studio e realizzazione di investimenti congiunti in paesi terzi.

Per conseguire tali obiettivi entrambe le Parti si impegnano ad agevolare al massimo la presenza delle imprese italiane nella Repubblica Argentina e delle imprese argentine nella Repubblica Italiana, favorendone l'attività e gli investimenti, specialmente di quelli destinati:

- alla creazione di infrastrutture e nuovi servizi;
- allo sviluppo di iniziative industriali nel settore a tecnologia avanzata;
- all'apertura di nuove unità produttive destinate alla crescita dell'occupazione e delle esportazioni;
- al potenziamento dei distretti industriali;
- all'ampliamento del tessuto di piccole e medie imprese.

Particolare attenzione sarà riservata alla promozione degli investimenti nel settore della piccola e media impresa.

La Parte italiana, dal canto suo, si impegna a diffondere e favorire i progetti e le iniziative che mirano all'estensione della rete di piccole e medie imprese italiane in Argentina, ed allo stesso modo a favorire lo stabilimento in Argentina di cittadini italiani, che intendano costituire nuove imprese, mediante apporto di capitali.

A questo fine la Parte italiana favorirà in conformità con la legislazione nazionale vigente, la creazione di società miste italo-argentine, come egualmente la partecipazione finanziaria italiana nelle piccole e medie imprese da costituirsi e/o costituite con la presenza di un socio italiano. Nell'ambito della Commissione Economica Bilaterale verranno definite le modalità per la messa in opera del presente articolo prendendo in considerazione anche la collaborazione di Mediocredito Centrale, della Società Italiana per le Imprese Miste all'Estero (SIMEST) e di altre istituzioni finanziarie italiane.

Per promuovere lo sviluppo delle piccole e medie imprese argentine, la Parte italiana favorirà il trasferimento di tecnologia e delle esperienze maturate nei distretti industriali italiani.

ARTICOLO 4

Le Parti collaboreranno per ottenere dagli Organismi Internazionali apporti destinati a progetti da realizzarsi tra i due Paesi.

ARTICOLO 5

Al fine di sviluppare le relazioni economiche ed attuare gli obiettivi del presente Protocollo Esecutivo ed al fine di aumentare il valore dell'interscambio commerciale tra i due Paesi, le Parti si impegnano ad appoggiare le attività di promozione economica e commerciale, con particolare riferimento a fiere, esposizioni, missioni imprenditoriali, incontri settoriali e multisettoriali, convegni atti ad incentivare lo scambio di informazioni e la conoscenza reciproca.

A tale scopo le Parti incentiveranno altresì la conclusione di accordi di collaborazione tra l'Istituto Nazionale per il Commercio Estero della Repubblica Italiana e la Fondazione EXPORT-AR della Repubblica Argentina, nonché fra gli altri organismi cui fa riferimento l'Art. 3 del Trattato Generale. Tali accordi definiranno i settori di interesse accordando alle imprese, specialmente a quelle piccole e medie, gli elementi che permettano di migliorare la propria competitività.

Come attività complementari, le Parti promuoveranno altresì la creazione di meccanismi per lo scambio di informazioni, specie con riferimento a ricerche di mercato, banche dati, diffusione selettiva di informazioni, legislazioni specifiche, incentivi allo sviluppo, aree di sviluppo agevolato, studi e profili di mercato che siano di utilità agli obiettivi citati.

ARTICOLO 6

Nell'intento di promuovere gli scambi commerciali, le Parti faciliteranno le intese tra piccole e medie imprese italiane ed argentine interessate allo sviluppo di nuove iniziative comuni nei due Paesi e nei mercati terzi, favorendo, tra l'altro, la costituzione in Argentina di consorzi all'esportazione tra piccole e medie imprese avvalendosi in proposito dell'esperienza italiana nel settore consortile.

Si studierà la possibilità di creare un Istituto che faciliti l'ottenimento di garanzie alle piccole e medie imprese.

La Parte italiana e la Parte argentina manifestano la loro disponibilità a consultarsi e, nella misura del possibile, armonizzare le proprie posizioni nell'ambito delle relazioni economiche tra l'Unione Europea ed il Mercosur.

ARTICOLO 7

Le Parti concordano sulla necessità di sostenere il processo di ammodernamento delle strutture gestionali e di commercializzazione del settore privato argentino, con particolare attenzione alla piccola e media impresa, attraverso la cooperazione - tecnica nella formazione imprenditoriale, informatizzazione, controllo di qualità, licenze e brevetti, marketing, leasing, franchising, valutazione di progetti ed altri settori d'interesse per le Parti attraverso corsi, seminari e missioni di studio. Verranno organizzate e finanziate borse di studio per la formazione e la specializzazione di tecnici italiani in imprese argentine e di tecnici argentini in imprese italiane.

ARTICOLO 8

Per assicurare i seguiti attuativi del presente Protocollo Esecutivo e delle intese raggiunte, è istituita una Commissione Economica Bilaterale.

Tale Commissione sarà presieduta:

- per la parte italiana dal Direttore Generale degli Affari Economici del Ministero degli Affari Esteri, e, per le materie di sua competenza, dal Direttore Generale competente del Ministero del Commercio con l'Estero;
per la parte argentina, dal Sottosegretario per i Negoziati Economici Internazionali con la partecipazione del Sottosegretario per la Cooperazione Internazionale del Ministero degli Affari Esteri, Commercio Internazionale e Culto della Repubblica Argentina.

Alla Commissione Economica Bilaterale sono demandati, specialmente, i seguenti compiti:

- a) esaminare lo stato e le prospettive delle relazioni economiche bilaterali, con particolare riferimento all'andamento dell'interscambio commerciale ed al flusso degli investimenti;
- b) determinare i settori prioritari, i progetti ed i programmi specifici che saranno segnalati alle Autorità competenti delle due Parti per le determinazioni sulla loro promozione e sostegno in collaborazione con l'imprenditoria di entrambi i Paesi;
- c) concordare azioni di promozione di investimenti reciproci e/o di investimenti comuni, alle quali potranno partecipare sia enti pubblici che soggetti privati;
- d) definire ed indicare i mezzi e le risorse che possano facilitare lo sviluppo della cooperazione ed i contatti tra le imprese di entrambi i Paesi;
- e) individuare e proporre azioni concertate in paesi terzi per l'esecuzione congiunta di progetti tra imprese e entità economiche italiane ed argentine, compresa la possibilità di cofinanziamenti;
- f) studiare l'ampliamento e l'intensificazione delle relazioni di cooperazione economica di comune interesse;

- g) esaminare altre forme di cooperazione ed incrementare, ove ritenuto opportuno, l'ammontare dei finanziamenti necessari;
- h) scambiare informazioni riguardanti le rispettive normative industriali, commerciali, finanziarie, sanitarie, doganali e di altro tipo, allo scopo di facilitare lo scambio di beni e servizi;
- i) costituire i meccanismi ritenuti più opportuni per l'esecuzione dei progetti di cui all'Art. 2.

Alle riunioni della Commissione Economica Bilaterale potranno essere invitati ad assistere esponenti degli ambienti imprenditoriali dei due Paesi.

La Commissione Economica Bilaterale potrà costituire gruppi di lavoro addizionali per trattare singole questioni di attualità e studiare azioni o proposte specifiche.

La Commissione si riunirà alternativamente a Roma e a Buenos Aires con frequenza annuale, ovvero quando una delle Parti ne faccia richiesta e l'altra Parte vi acconsenta.

ARTICOLO 9

Il presente Protocollo Esecutivo entrerà in vigore alla data della seconda notifica con cui le due Parti avranno provveduto alla reciproca comunicazione dell'avvenuto espletamento delle rispettive procedure necessarie alla sua entrata in vigore. Avrà una validità di tre anni e potrà essere denunciato da ciascuna delle Parti attraverso notifica per via diplomatica. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data della notifica.

Fatto a *Roma* il *23 Marzo 1999* in due originali, ciascuno nelle lingue Italiana e Spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER LA REPUBBLICA
ITALIANA



PER LA REPUBBLICA
ARGENTINA

